

Allegato "B" ai numeri 16377/9922
STATUTO
DELLA "FONDAZIONE MARIO ED ANNA MAGNETTO
ENTE FILANTROPICO"

CAPO I
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE

Art. 1- Denominazione

1.1 È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117, una fondazione denominata "FONDAZIONE MARIO ED ANNA MAGNETTO ENTE FILANTROPICO".

1.2 Essa non potrà essere oggetto di trasformazione eterogenea.

Art. 2 - Scopo

2.1 Nell'intento di ricordare la figura e l'attività del compianto cavaliere del lavoro Mario Magnetto e di sua moglie Anna Reinaudo, la Fondazione è costituita al fine di erogare denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione opererà nei seguenti campi:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali e ricreative di interesse sociale con finalità educativa nonché formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- g) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Più in generale, la Fondazione si pone la finalità di migliorare le condizioni economiche e sociali della comunità, favorendo in particolare le opportunità di vita, di studio e di lavoro.

In particolare la Fondazione favorirà:

- la promozione, la ricerca e la formazione tecnologica e industriale in collaborazione con enti e istituti specializzati;
- la tutela ambientale e le tecnologie per il trattamento dei rifiuti (con esclu-

sione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi) e lo sviluppo delle energie rinnovabili

- la progettazione ed ottimizzazione delle infrastrutture e delle reti di comunicazione in quanto essenziali alla crescita economica e sociale;
- la ricerca e della sperimentazione in campo sanitario nell'area delle malattie cardiovascolari, con particolare riguardo alla prevenzione e cura dell'ictus;
- la conoscenza, della conservazione, del recupero e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio della Valle di Susa, quale parte integrante della qualità della vita e del benessere delle persone;
- la difesa, l'assistenza, l'orientamento e l'educazione dei bambini che vivono situazioni di disagio e/o disabilità.

La Fondazione:

- potrà procedere alla istituzione di borse di studio finalizzate a permettere a persone in difficoltà economica di proseguire il loro percorso scolastico;
- potrà promuovere e finanziare soggiorni di studio in Italia e all'estero;
- potrà procedere all'acquisto, per il loro affidamento ad altre istituzioni pubbliche e private, di apparecchiature scientifiche, software, pubblicazioni e materiale didattico;
- provvederà all'assegnazione di incarichi di ricerca scientifica, con particolare attenzione alla valorizzazione di giovani studiosi;
- presterà il proprio sostegno ad iniziative di altre istituzioni pubbliche e private volte al sostegno dei giovani in situazioni di disagio;
- presterà il proprio sostegno ad iniziative economiche e imprenditoriali volte a favorire l'inserimento dei giovani e delle persone in generale nel mondo del lavoro, anche attraverso il sostegno economico alla costituzione di start up innovative.

2.2 La Fondazione, al fine del raggiungimento del proprio scopo, potrà sviluppare, promuovere e sostenere le attività sopra elencate anche mediante collaborazione e cooperazione con enti terzi.

2.3 La Fondazione potrà:

- realizzare la raccolta di fondi, risorse e dotazioni anche in collaborazione con istituzioni ed enti, anche scientifici, pubblici e privati, sia italiani che stranieri;
- indire convegni e congressi, assegnare borse di studio, stipulare convenzioni con cliniche ed istituti, universitari e non, ed enti diversi.

2.4 La Fondazione può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento del suo scopo e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione non totalitaria in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società.

2.5 La Fondazione potrà, inoltre, ferma l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro, svolgere ogni altra attività direttamente connessa agli scopi dichiarati, ivi compreso l'esercizio di attività commerciali purchè funzionali agli scopi della Fondazione.

2.6 Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

2.7 La gestione del patrimonio, la raccolta di fondi e di risorse in genere, la destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di

investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale devono avvenire secondo criteri di prudenza, trasparenza e imparzialità.

Art. 3 - Sede

3.1 La Fondazione ha sede legale in Alpignano (TO).

3.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

CAPO II

PATRIMONIO

Art. 4 - Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, versato dagli eredi e dai familiari del cavaliere del lavoro Mario Magnetto, in sede di costituzione della Fondazione.

4.3 Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e alimentato da:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- f) avanzi di amministrazione.

4.4 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- a) i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) le entrate di cui alle attività di interesse generale;
- c) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- d) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- e) le entrate derivanti da eventuali attività diverse.

CAPO III

Capitolo I

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - Organi della Fondazione

5.1 Sono organi della Fondazione:

il Presidente;

il Consiglio di Amministrazione;

l'Organo di Controllo;

il Revisore legale dei conti.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri in carica a vita, ivi compreso il Presidente, salvo quanto di seguito previsto.

6.2 E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e Presidente della Fondazione a vita la signora Aurora Magnetto, nata a Torino il 30 maggio 1947, che ha designato quale proprio successore, nella carica di Consigliere, il signor Lorenzo Borla Magnetto, nato a Torino il 10 agosto 1998.

La signora Aurora Magnetto designerà altresì:

(i) i successori degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione Luciano Vindrola e Lorenzo Gianotti;

(ii) il futuro Presidente della Fondazione, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì membri di diritto del Consiglio di Amministrazione a vita le signore Raffaella Perris Magnetto, nata a Torino il giorno 8 luglio 1969 e Beatrice Maria Immacolata Anna Laura Perris Magnetto, nata a Ginevra (Svizzera) il 22 settembre 1996.

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione, facenti parte della Famiglia Magnetto, all'atto dell'accettazione della carica, provvederanno a designare il proprio successore il cui nominativo dovrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione.

Essi, in ogni momento, potranno sostituire il successore già designato con altro soggetto, dandone comunicazione al Consiglio.

Nel caso di mancata designazione o di non accettazione da parte del designato, si provvederà alla nomina del successore attraverso cooptazione, deliberata dai Consiglieri in carica, a maggioranza semplice.

6.4 La variazione del numero dei membri del Consiglio è deliberata all'unanimità dai membri in carica che, ove del caso, provvederanno altresì a designare i nuovi membri.

Art. 7 - Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

7.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo, che può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti, che dura in carica tre esercizi.

7.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

7.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

7.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Capitolo II

COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA

FONDAZIONE

Art. 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti della legge e del presente statuto.

8.2 Rientrano nelle competenze del Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la redazione ed approvazione del bilancio preventivo annuale;
- b) la redazione ed approvazione del bilancio d'esercizio (o conto consuntivo) e della relativa relazione sull'attività svolta;
- c) la redazione ed approvazione di eventuali regolamenti interni di funzionamento della Fondazione nonché la vigilanza sull'attuazione e sul rispetto dei medesimi;
- d) l'assunzione del personale dipendente della Fondazione, la determinazione delle mansioni e del corrispettivo;
- e) l'intrattenimento di rapporti con istituti di credito, l'apertura e la chiusura di conti correnti e l'operatività sui medesimi, la prestazione di fidejussioni a garanzia di pagamenti individuati, e, in generale, il compimento di tutte le operazioni bancarie che si rendano necessarie in relazione ai poteri conferiti e al raggiungimento dello scopo e tra queste anche l'acquisto di titoli, obbligazioni e quote di fondi comuni, purché in enti operanti nello stesso settore;
- f) la nomina di consulenti;
- g) la deliberazione dell'eventuale scioglimento anticipato della Fondazione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17 del presente Statuto e dalle disposizioni di legge;
- h) il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di almeno tre quarti dei membri del Consiglio in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, potrà apportare modifiche al presente statuto, che siano coerenti con il migliore realizzarsi degli scopi della Fondazione e l'evolversi delle realtà in cui la Fondazione opera od intende operare.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare alcuni dei propri poteri, quali l'ordinaria amministrazione e la gestione di singoli affari, a suoi membri, con obbligo di rendiconto in occasione della prima adunanza successiva.

Art. 9 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta ogni quadrimestre; si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da uno dei suoi membri o dall'Organo di Controllo e dal Revisore legale dei conti.

9.2 Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio della città metropolitana di Torino; esso è convocato, a cura del Presidente o, in sua assenza o impossibilità, dal Consigliere più anziano per carica e, in caso di pari anzianità di carica, dal Consigliere tra questi più anziano per età, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con comunicazione da effettuarsi almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali la convocazione potrà avere luogo con preavviso di tre giorni lavorativi.

9.3 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e deliberativi previsti da altri articoli del presente statuto in ordine all'assunzione di determinate decisioni, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità pre-

vale il voto del Presidente del Consiglio o di colui che, in sua vece, presiede il Consiglio.

9.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono validamente tenersi anche per audio conferenza, videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori. E' pertanto necessario che: (i) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica la documentazione eventualmente predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di inviare e ricevere tempestivamente la relativa documentazione; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione o in successiva comunicazione (salvo che si tratti di Consiglio di Amministrazione totalitario) le credenziali per accedere alla riunione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

9.5. Il Presidente nomina un Segretario, anche permanente.

Art. 10 - Presidente

10.1 Salvo quanto sopra previsto, spetta al Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione e dirigerne i lavori.

10.2 In caso di assenza od impossibilità del Presidente, la presidenza del Consiglio competerà al Consigliere più anziano per carica e, in caso di pari anzianità di carica, al Consigliere tra questi più anziano per età.

10.3 Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà adottare in caso di urgenza ogni provvedimento necessario per la gestione della Fondazione, riferendone nel minore tempo possibile al Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Legale rappresentanza

11.1 La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, come pure la firma degli atti, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, al Consigliere più anziano per carica, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 10, ed ai Consiglieri delegati, come previsto all'articolo 8.

Art. 12 - Libri della Fondazione

12.1 A cura del Presidente e, ove nominato, del segretario dovrà essere tenuto il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, nonché ogni altro libro eventualmente richiesto per la gestione della Fondazione.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

13.1 La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita.

CAPO IV

DIRETTORE E COMITATO SCIENTIFICO

Art. 14 - Direttore

14.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore, anche esterno al Consiglio di Amministrazione stesso.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, provvede a stabilirne la durata in carica ed a fissarne il relativo compenso. In armonia con

l'ordinamento normativo ed organizzativo della Fondazione, il Direttore potrà assumere le competenze inerenti all'attività amministrativa e gestionale della Fondazione ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici. Inoltre il Direttore cura, con l'ausilio del responsabile dei servizi amministrativi, la gestione di cassa.

14.3 Il Direttore curerà l'attività amministrativa della Fondazione ed avrà la responsabilità di collaborare alla predisposizione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo annuale.

14.4 Al Direttore potranno essere attribuite procure ad negotia nei limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Comitato Scientifico

15.1 Il Comitato Scientifico, eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione, è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività della Fondazione. Il parere del Comitato Scientifico, ove nominato, è obbligatorio ma non vincolante.

15.2 Il Comitato scientifico è composto da un numero massimo di 7 (sette) componenti. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio per una durata non superiore alla durata in carica dello stesso e possono essere rieletti, e sono scelti tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione.

15.3 Al Comitato scientifico può essere richiesta la formulazione di pareri su questioni specifiche da parte del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Art. 16 - Esercizio finanziario

16.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

16.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

16.3 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

16.4 La Fondazione, superati i limiti previsti dall'art. 14 del CTS deve depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo la normativa in materia, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle sue dimensioni, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

16.5 Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni liberali deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

16.6 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incre-

mento o il miglioramento della sua attività.

16.7 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nè direttamente nè indirettamente.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

CLAUSOLA DI RINVIO

Art. 17 - Durata, estinzione, scioglimento della Fondazione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

17.1 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

17.2 Qualora gli scopi della Fondazione non potessero più essere conseguiti o dovessero ritenersi esauriti o fossero divenuti impossibili o di scarsa utilità, oppure il patrimonio fosse divenuto insufficiente e non fosse possibile ricostituirlo adeguatamente, la Fondazione si estinguerà.

17.3 Anche al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei membri del Consiglio in carica, potrà sempre deliberare lo scioglimento della Fondazione.

17.4 In ipotesi di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di cui al punto precedente, nominerà uno o più liquidatori e delibererà la devoluzione del patrimonio residuale, una volta esaurita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

17.5 All'atto dell'estinzione o dello scioglimento della Fondazione i beni di cui la stessa sia locatrice, comodataria o di cui abbia comunque la disponibilità torneranno ai soggetti rispettivamente aventi diritto alla restituzione.

Articolo 18 - Clausola di rinvio

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione

Torino, ventisei aprile duemilaventidue

F.ti: Aurora MAGNETTO

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO

Certifico io sottoscritto dottor Maurizio Gallo-Orsi, notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale rilasciata a Maurizio Gallo-Orsi, il cui certificato è stato rilasciato, per l'esercizio delle sue funzioni, da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, in veste di autorità di certificazione della firma digitale, non revocato e valido fino al 9 settembre 2023.

Torino lì, ventinove aprile duemilaventidue.